



CAMERA DI COMMERCIO
VENEZIA ROVIGO

DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE

Oggetto:	QUALIFICA DI "RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA" - AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEL DATO DEL REGISTRO IMPRESE- AVVIO PROCEDIMENTO ISCRIZIONE D'UFFICIO
----------	---

IL CONSERVATORE

VISTO l'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, numero 580, relativo all'istituzione del Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, nonché il d.p.r. 7 dicembre 1995, numero 581, recante il relativo regolamento di attuazione;

VISTO il D.Lgs.vo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;

VISTO lo Statuto camerale, adottato dal Consiglio con delibera n. 14 del 19 ottobre 2015 ed aggiornato con le modifiche approvate con deliberazioni del Consiglio n. 9 del 24/7/2018 e n. 14 del 24/10/2018;

VISTO il Regolamento sull'organizzazione dei Servizi adottato dalla Giunta camerale con delibera d'urgenza con i poteri del Consiglio n. 139 del 15/09/2023 e ratificato dal Consiglio camerale con delibera n. 21 del 31/10/2023;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO l'art. 40 del D.L. 76/2020 convertito in L. 11 settembre 2020 n.120 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";

RICHIAMATA la determinazione del Conservatore del registro delle imprese n. 10 del 25/02/2022, con la quale sono stati definiti i criteri direttivi per la gestione delle procedure di cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese e di attribuzione d'ufficio del domicilio digitale, nonché le modalità di comunicazione alle imprese interessate dell'avvio del procedimento, e/o di qualsiasi altro atto di natura infra procedimentale, ivi compreso il provvedimento finale;

RICHIAMATA la Comunicazione n. 10 del 17/04/2024 del Conservatore del Registro delle imprese e Dirigente dell'Area 4 Registro Imprese e Semplificazione Amministrativa ad oggetto "QUALIFICA DI "RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA" E DI "SOCIO UNICO" - AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEL DATO DEL REGISTRO IMPRESE " in particolare il punto 1. Mancanza legale rappresentante dell'impresa, nel quale si definiscono i criteri operativi;

VISTA la circolare ministeriale contenente istruzioni sulla compilazione della modulistica del RI/REA, emanata in occasione dell'approvazione della riforma del diritto societario, entrata in vigore il 1° gennaio 2014, laddove individua le modalità di comunicazione e/o aggiornamento dell'informazione di "*rappresentante dell'impresa*" in particolare alle indicazioni fornite a commento del riquadro 1/DATI ANAGRAFICI del mod. INT. P;

CONSIDERATO che sulla base dell'elenco fornito dalla società Infocamere scpa, A26 - MANCANZA RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'IMPRESA l'ufficio Registro Imprese ha provveduto a verificare le posizioni irregolari, togliendo le posizioni per le quali verrà avviato il procedimento di cancellazione d'ufficio ex art. 3 DPR 247/2004;

PRESO ATTO che la Comunicazione n. 10 del 17/04/2024 individua i criteri operativi per l'aggiornamento d'ufficio senza interlocuzione con l'impresa, delle posizioni prive dell'informazione relativa al "*rappresentante dell'impresa*" (Tipo incongruenza: A26 - MANCANZA RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'IMPRESA), come di seguito indicato:

a) quando dalla descrizione dei poteri riportata in visura camerale risulta che la legale rappresentanza è attribuita ad una persona nominativamente individuata, si procede all'aggiornamento dei dati indicando tale persona come "rappresentante d'impresa". Allo stesso modo si procede in presenza di amministratore unico e di Presidente del Consiglio di Amministrazione;

b) in presenza di descrizione dei poteri che prevedono la firma disgiunta tra più amministratori per l'ordinaria amministrazione e congiunta per la straordinaria, si provvede all'aggiornamento dei dati indicando tutti gli amministratori come "rappresentanti d'impresa", sia per le società di capitali che di persone;

c) in caso di descrizione dei poteri che prevedono la firma congiunta tra alcuni consiglieri per determinate attività o per operazioni entro un certo limite d'importo, la qualifica di "rappresentante d'impresa" deve essere attribuita a ciascuna persona che ha poteri di ordinaria amministrazione, anche se con firma congiunta, aggiornando la posizione;

d) in caso di amministratori che risultino decaduti ai sensi dell'art. 2382 c.c., si deve attribuire la qualifica di "rappresentante d'impresa" ad altro amministratore; qualora ciò non sia possibile perché tutti gli amministratori risultano decaduti, non si procederà all'aggiornamento della posizione;

e) in presenza di soli soci accomandanti nelle s.a.s. e in presenza di persone fisiche con qualifiche diverse da quelle di amministratore non si può procedere all'aggiornamento dei dati;

f) qualora la qualifica di "rappresentante d'impresa" risulta attribuita impropriamente anche a soggetti che rivestono esclusivamente qualifiche tecniche o abbiano solo la qualifica di socio unico di società di capitali o di socio accomandante, si procede all'aggiornamento d'ufficio dei dati, togliendo il flag relativo alla qualifica di "rappresentante d'impresa" nei confronti di questi soggetti;

g) qualora nella posizione non risultino descritti i poteri di amministrazione e rappresentanza, sarà necessario consultare il relativo fascicolo cartaceo;

RITENUTO utile nell'ambito delle attività finalizzate al costante aggiornamento del Registro Imprese al fine del miglioramento della qualità e della veridicità delle informazioni giuridiche in esso contenute, procedere all'aggiornamento d'ufficio delle posizioni per le quali risulta assente l'informazione relativa al legale rappresentante dell'impresa,

DETERMINA

1. di avviare il procedimento di iscrizione d'ufficio dell'informazione "rappresentante dell'impresa" con i criteri sopra descritti per le imprese riportate nell'allegato A;

2. di approvare la comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione d'ufficio di cui al punto 1. di cui all'allegato B;
3. di prevedere l'archiviazione del procedimento nei confronti delle imprese che abbiano provveduto a regolarizzare la posizione in autonomia;
4. di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo camerale informatico per trenta (30) giorni consecutivi e nella sezione Documenti della pagina "Conoscere il Registro Imprese/REA/Albo Artigiani/Cancellazioni d'ufficio" del sito internet istituzionale della Camera di Commercio Venezia Rovigo - www.dl.camcom.it;
5. di stabilire che la data di avvio del procedimento coincide con quella di pubblicazione di cui al punto 3 e che decorso il termine di trenta (30) giorni verrà dato corso all'iscrizione d'ufficio;
6. di notificare con pubblicazione all'albo online camerale, il presente provvedimento entro otto giorni dalla sua adozione, informando che lo stesso potrà essere impugnato con ricorso al Giudice del Registro delle imprese, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, ai sensi dell'art. 40, commi 6 e 7, della Legge 11/9/2020, n. 120, con ricorso da notificare anche a codesta Amministrazione.
7. di inviare alle Associazioni di categoria e ordini professionali apposita comunicazione sull'avvio del procedimento di iscrizione d'ufficio.

IL CONSERVATORE
(dr. Giacomo de' Stefani)
Firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005